



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091.740.2305 – ☎ 091.740.2478

E-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 14/06/2016 prot. n. 1013521/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario amm.vo Dott.ssa D.ssa M.C. Orlando

e-mail: m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (G.U.R.I. n. 132 del 08/06/2016) – **Nota informativa e Direttive.**

e-mail

A Tutti i Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

Al Responsabile per la Trasparenza

vicesegetariogenerale@comune.palermo.it

Al Dirigente Capo Area dell’Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente n.q. di “Responsabile per la Pubblicazione”

innovazione@comune.palermo.it

Al Webmaster c/o Area della Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e

webmaster@comune.palermo.it

e, p.c

Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

capogabinetto sindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Nucleo di Valutazione c/o Area delle Relazioni istituzionali, Sviluppo e Innovazione

nucleodivalutazione@comune.palermo.it

Con la presente, si segnala che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 08/06/2016 il **Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97** recante la

disciplina per la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che ha apportato significative modifiche alle norme dettate dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (CAPO I) in materia di *“pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, oltre che a quelle dettate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (CAPO II) in tema di prevenzione della corruzione.

Nel far evidenziare che il suddetto **D.Lgs. n. 97/2016 entrerà in vigore il 23/06/2016**, si richiamano le principali novità apportate alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, atteso che per quelle riguardanti la citata Legge n. 190/2012 si provvederà con ulteriore nota informativa.

In particolare, il **Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97** ha:

- **Art.1** - sostituito il **titolo del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** come segue: *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»*;
- **Art.2** – mutato la definizione di *“trasparenza”* (cfr. art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013) da *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni”* in *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”*, rendendone, di fatto, più tangibile l'oggetto;
- **Art.3** – maggiormente delineato la materia disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 (cfr. art. 2) poste specificamente a tutela della *“libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*;
- **Art.4** – maggiormente precisato l'ambito di applicazione del precetto ex art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 (*“Pubblicità e diritto alla conoscibilità”*), affermando che *“Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”*, precisando precipui compiti al riguardo affidati alla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Art.5, comma 1** – introdotto l'art. **4-bis** (*“Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche”*) che dispone: *“L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato*

“Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

- **Art.5, comma 2** – introdotto, dopo l’art. 4-bis, il «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI»;
- **Art.6, commi 1 e 2** – fornito **più puntuale e stringente disciplina** già dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 per l’esercizio dell’**accesso civico** (cfr. art. 5 “Accesso civico a dati e documenti”), introducendo ulteriori norme limitative (cfr. art. 5-bis “Esclusioni e limiti all'accesso civico”) ed a scopo conoscitivo (5-ter “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche”)¹. **Detta materia dovrà formare oggetto di apposita circolare informativa da parte del Responsabile per la trasparenza, segnalando che a norma dell’art 42, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico dovrà essere assicurato dall’Amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22/12/2016);**
- **Art.6, comma 3** – introdotto, dopo l’art. 5-ter, il «CAPO I-TER – PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI», lasciando immutato il contenuto degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 33/2013;
- **Art.7** – introdotto l’art. **7-bis (“Riutilizzo dei dati pubblicati”)** che dispone: *“1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese*

¹ Il disposto di cui ai detti articoli va correlato anche al novellato contenuto dei seguenti articoli del D.lgs. n. 33/2013: art. 8, comma 3, come modificato dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 97/2016; art. 9-bis, commi 3 e 4; art. 43, comma 4; art. 46, comma 1.

accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web". **Detta materia, in ragione dell'entrata in vigore delle norme in argomento, dovrà formare oggetto di apposita attenzione da parte del Responsabile per la pubblicazione, che potrà, ove occorra, formulare apposita circolare illustrativa;**

- **Art.9** – maggiormente precisato il contenuto del precetto ex art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 (“Accesso alle informazioni pubblicate nei siti), il cui nuovo testo dispone: “*Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»*”. **Detta materia, a partire dall'entrata in vigore delle norme in argomento, dovrà formare oggetto di apposita attenzione da parte del Responsabile per la pubblicazione e del Webmaster;**
- **Art.9, comma 2** – introdotto l'art. **9-bis** (“Pubblicazione delle banche dati”) che dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. 3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della*

banca dati. 4. *Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione*". **Detta materia, a partire dall'entrata in vigore delle norme in argomento, dovrà formare oggetto di apposita attenzione da parte del Responsabile per la pubblicazione, che potrà, ove occorra, formulare apposita circolare illustrativa, segnalando che, a norma di quanto disposto dall' art. 42, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 9-bis, acquistano efficacia decorso un anno (22/06/2017) dalla data di entrata in vigore(23/06/2016) del medesimo D.Lgs. n. 97/2016** (ed entro la medesima data dovrà essere verificata la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmessi alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati).

- **Art. 10** – ridefinito il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, dalla cui nuova rubrica (*"Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*) nonché dal novellato contenuto si evince la eliminazione dell'obbligo di predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Al riguardo, necessita coordinare l'intervenuta novella con la previsione di cui al comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. n. 33/2013 - ove si prescrive di indicare *"in un'apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione..., i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"* – e alla luce di quanto previsto ex art. 43 comma 1 del medesimo decreto, ove si attribuisce alla figura del "Responsabile per la trasparenza il compito di svolgere *"stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"*. **Per quanto sopra, resta ascritta al Responsabile per la trasparenza l'incombenza di proporre, entro il citato termine semestrale di cui all'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, le necessarie modifiche per l'aggiornamento della sezione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione dedicata agli obblighi di pubblicità e trasparenza, alla luce dei nuovi adempimenti introdotti dalla legge.**
- **Art. 11** – ridefinito gli obblighi di cui all'art. 12 (*"Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale"*) del D.Lgs. n. 33/2013 integrandone il contenuto, laddove prescrive la pubblicazione di *"...direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione..."*, oltre alle *"... misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione"*;
- **Art. 27** - ridefinito gli obblighi di cui all'art. 31 (*"Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione"*) del D.Lgs. n. 33/2013 che ora dispone: *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o*

budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”;

- Art. 43, comma 1, lett.f): - ridefinito gli obblighi di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 (“*Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*”) eliminando l’obbligo di tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio ivi citati (e loro varianti), prima della relativa approvazione;
- Art. 35 – ridefinito il contenuto dell’art. 44 (“**Compiti degli organismi indipendenti di valutazione**”) del D.Lgs. n. 33/2013 che dispone: “*L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati*”;
- Art. 36 – ridefinito il contenuto dell’art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013 precisando, ed integrando, i **compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione** (e prima attribuiti alla CIVIT), come segue: “*1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 4. **Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.** L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione”;*
- Art. 37 – ridefinito il contenuto dell’art. 46 (“**Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico**”) del D.Lgs. n. 33/2013, che, al comma 1, dispone: “*1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione*

previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 2 Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. ale dei responsabili.”;

- Art. 38 – ridefinito il contenuto dell’art. 47 (“**Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici**”) del D.Lgs. n. 33/2013, aggiungendo, al pregresso sistema sanzionatorio, che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, prevista dal comma 1, “*si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.*” (cfr. comma 1-bis); inoltre, il potere di irrogare le sanzioni (di cui al comma 1 dell’art. 47 cit.) è ora attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione, che “*disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni*”.
 - E’ stata, inoltre, **modificata e/o integrata la disciplina** riguardante specifici obblighi di pubblicazione e contenuta negli **articoli del D.Lgs. n. 33/2013** di seguito indicati:
 - Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni: artt. **13, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26**;
 - Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche: artt. **29, 30**;
 - Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati: artt. **32, 33, 35**;
 - Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali: artt. **37, 38, 42**.
- Sarà cura del Responsabile per la Trasparenza emanare apposita circolare illustrativa delle modificazioni apportate alla disciplina contenuta nei suddetti articoli, ivi incluse le norme transitorie e finali contenute nel successivo art. 48.**

Quanto sopra si rappresenta, non senza far rilevare che a norma dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016 l’Amministrazione dovrà adeguarsi alle modifiche introdotte dallo stesso decreto entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore (22/12/2016).

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua**